



---

# **Direttiva sull' analisi dei supporti elettronici di dati nel quadro della procedura di asilo e di allontanamento**

Direttiva del 1° aprile 2025

---

Segreteria di Stato della migrazione SEM  
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione  
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern  
Tel. +41 (0)58 465 11 11  
[www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch)



# 1. Oggetto, obiettivo e scopo

Secondo gli articoli 8 capoverso 1 lettera g e 47 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31)<sup>1</sup> i richiedenti l'asilo e le persone oggetto di una procedura di allontanamento sono tenuti a consegnare temporaneamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) i supporti elettronici di dati in loro possesso, qualora non sia possibile accertare la loro identità, la loro cittadinanza (in quanto parte dell'identità) o il loro itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo. Se queste condizioni sono soddisfatte, la SEM può trattare i dati personali contenuti nei supporti elettronici di dati per accertare l'identità, la cittadinanza e l'itinerario di viaggio (art. 8a LAsi). Lo stesso vale per i dati personali degni di particolare protezione (p. es. dati concernenti la salute o dati biometrici). È possibile trattare i dati personali di terzi solo se il trattamento dei dati personali del richiedente l'asilo o della persona sottoposta ad una procedura di allontanamento non è sufficiente per accertare l'identità, la cittadinanza e l'itinerario di viaggio. Poiché costituisce un'ingerenza nella libertà personale degli interessati, il trattamento dei dati personali deve essere sempre proporzionato; la SEM ne esamina la necessità e la proporzionalità in modo preventivo per ogni singolo caso. Ciò significa che prima di un trattamento di dati, la SEM esamina altre eventuali misure adeguate e meno severe, in particolare misure secondo l'articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.

L'articolo 10c dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314) stabilisce che nell'esaminare la proporzionalità occorre considerare le informazioni e le dichiarazioni fornite dall'interessato e i documenti ufficiali, quali atti di nascita o patenti di guida, che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull'identità, la cittadinanza o l'itinerario di viaggio.

La presente direttiva indica pertanto le condizioni alle quali è possibile svolgere un'analisi dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l'asilo o di persone oggetto di una procedura di allontanamento.

## 2. Principio della proporzionalità

### 2.1 In linea generale

Ogni attività dello Stato

- necessita di una **base legale**,
- deve rispondere al **pubblico interesse** ed
- essere **proporzionata allo scopo**.

Secondo il principio della proporzionalità le misure amministrative devono essere adeguate e necessarie per raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico. Lo scopo perseguito deve inoltre essere ragionevolmente proporzionato agli oneri imposti agli interessati. La LAsi prevede espressamente un esame della proporzionalità ogni qual volta sia necessario ricorrere alla misura ADAM, ossia all'analisi di supporti di dati elettronici di richiedenti l'asilo nel quadro del

---

<sup>1</sup> FF 2021 2317 legge sull'asilo, modifica del 1° ott. 2021

loro obbligo di collaborare (in particolare art. 5 cpv. 2 Cost., art. 8 cpv. 1 lett. g. e art. 8a cpv. 4 LAAsi e art. 10c cpv. 1 e 2 OAAsi 3).

Nell'esaminare la proporzionalità di una misura amministrativa, occorre osservare in modo cumulativo i seguenti elementi:

- **adeguatezza della misura:** una misura amministrativa è inadeguata quando manca l'obiettivo, ossia è inefficace rispetto allo scopo perseguito fino a intralciarne o impedirne il raggiungimento. La misura ADAM deve quindi essere in grado di produrre il risultato atteso, dimostrando così la sua efficacia. Tale misura consente in linea di principio di ottenere dati relativi all'identità, alla cittadinanza e all'itinerario di viaggio, utili all'accertamento dei fatti nel quadro della procedura d'asilo e di allontanamento;
- **necessità della misura:** una misura amministrativa va evitata, se un'altra misura altrettanto idonea ma meno severa sarebbe sufficiente a raggiungere il risultato auspicato. La misura ADAM deve quindi essere necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti e lo è quando non è possibile attuare nessun'altra misura istruttoria adeguata e meno lesiva dei diritti fondamentali dell'interessato;
- **proporzionalità tra scopo e impatto della misura:** una misura amministrativa è giustificata se garantisce una proporzione ragionevole tra l'obiettivo perseguito e l'impatto che esercita sugli interessati. Ciò significa che l'interesse pubblico dello Stato di accedere ai dati deve prevalere sull'interesse dei singoli di proteggere tali dati privati. Tale principio vieta qualsiasi misura che va oltre lo scopo perseguito ed esige una proporzione ragionevole tra quest'ultimo e gli interessi pubblici o gli interessi privati compromessi (ponderazione degli interessi). Occorre limitare la misura ADAM esclusivamente ai dati ricercati.

## 2.2. Peculiarità in caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati

I principi generali descritti nel capitolo precedente si applicano in linea di massima anche all'esame della proporzionalità in caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

Per quanto riguarda in particolare l'età, componente dell'identità, occorre prediligere la perizia «tre pilastri», in quanto misura scientifica più oggettiva e adeguata a valutare complessivamente la presunta minorità. La misura ADAM dopo la prima audizione con il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato è di norma sussidiaria alla perizia medica.